



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2020
nel procedimento iscritto al n. r.g. **9833/2018** promosso da:

C.F. _____ con il patrocinio dell'avv.
RIZZATO MASSIMO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RIZZATO MASSIMO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 92087690407)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 26.6.2018 la ricorrente, cittadina nigeriana nata il 22.9.1997, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna – Sezione di Forlì e Cesena, a lei notificato il 31.5.2018, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non è comparso all'udienza; mentre la Commissione territoriale ha depositato memoria difensiva, provvedendo alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, senza, peraltro, formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale la ricorrente aveva dichiarato di essere cittadina nigeriana, originaria di Abudu – Edo State, di aver poi vissuto a Benin City con la madre e i due fratelli

PDF Eraser Free

minori, fino a quando aveva lasciato la Nigeria, di aver studiato fino alla primary school, di avere avuto un negozio di cosmetici a Benin City, di avere un figlio, nato nel 2013, che viveva con la nonna a Abudu. All'inizio del 2016 la madre le aveva comunicato che non era la sua figlia naturale dicendole che avrebbe dovuto succederle nell'adorazione degli idoli di cui era "proprietaria"; lei aveva rifiutato ed era stata minacciata dalla madre di essere sacrificata agli idoli; nel febbraio 2016 la madre le aveva comunicato che avrebbe dovuto sposare un uomo con cui "la madre lavorava per gli idoli in casa propria", il quale, a sua volta, l'aveva minacciata di morte, anche se, nonostante le minacce ricevute, non si erano mai verificati episodi di violenza o altro.

La ricorrente, sempre secondo quanto da lei riferito, non aveva denunciato la madre e l'uomo per le minacce ricevute, per paura dell'uomo e perché la madre era in grado di fare magie; il 26.5.2016 aveva lasciato la Nigeria in compagnia di una amica di nome Victoria, pagando da sola il viaggio fino alla Libia e poi fino in Italia, grazie ai proventi del proprio lavoro in Libia come domestica.

La stessa aveva riferito di non avere problemi in Italia, dove nessuno le aveva mai chiesto soldi o altro, in relazione al proprio viaggio, affermando di aver lasciato l'accoglienza a Ravenna nel febbraio 2017 a causa dei litigi con un'altra ospite della struttura, recandosi a vivere a Venezia da una amica conosciuta su Facebook e trasferendosi poi a Vicenza, dove viveva, a casa di una coppia di ghanesi conosciuti tramite l'amica di Venezia, e manifestando di temere, in caso di rientro, di essere "usata come sacrificio dagli idoli, di essere uccisa dall'uomo che non (aveva) sposato e di avere problemi con la famiglia di Victoria", morta durante il viaggio in mare verso l'Italia, essendo stata lei a chiederle di lasciare insieme la Nigeria.

La Commissione ha ritenuto le dichiarazioni della ricorrente generiche, vaghe, imprecise e per alcuni aspetti contraddittorie, e tali da suscitare perplessità circa la veridicità e credibilità di alcuni aspetti fondamentali ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale (così in particolare motivando: "la richiedente non è in grado di riferire alcun cognome delle persone citate. Non appaiono credibili i motivi per cui la richiedente ha lasciato la Nigeria, non avendo la stessa subito alcuna violenza e non avendo la stessa denunciato gli eventi. Non si comprende inoltre per quale ragione la richiedente avrebbe lasciato il figlio dalla nonna materna, seppure a conoscenza della minaccia di essere sacrificata agli idoli Icbiname, idoli di cui peraltro non è stato possibile trovare alcuna informazione. Seppur sollecitata, la richiedente non è parsa collaborativa nel fornire informazioni che potessero essere considerate adeguate per sostenere la propria richiesta di protezione internazionale nonché permettere l'applicazione del principio del beneficio del dubbio. Non appaiono credibili le ragioni per cui la richiedente ha lasciato il proprio Paese"); ed ha dunque escluso la riconducibilità dei fatti narrati alle previsioni di cui agli artt. 7-8 e 14 del D.L.vo 251/2007, escludendo altresì la configurabilità di una situazione di violenza generalizzata, con riguardo alla zona di provenienza della ricorrente, e di gravi ragioni di carattere umanitario tali da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, lamentando l'omessa traduzione del provvedimento e l'errata valutazione della CT del rischio di persecuzione, per le condotte della madre della ricorrente in patria, in caso di rientro in Nigeria, e comunque del rischio di danno grave; ed ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, comunque, della protezione sussidiaria e, in via subordinata, del diritto di asilo costituzionale o

Sentita in giudizio alle udienze del 16.1.2020 e del 10.2.2020 la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni.

“Intendo confermare le dichiarazioni che ho già reso davanti alla Commissione territoriale.

ADR: Adesso non sto facendo niente ma sto con il mio fidanzato ad Udine; non sono in accoglienza.

ADR. Sono arrivata in Italia il 29.10.2016, sono partita dalla Nigeria alla fine di maggio dello stesso anno.

ADR: Vivevo in Delta State ad Abudu.

Vivevo con la mamma e con i miei due fratelli.

In Nigeria ho fatto la scuola secondaria e poi ho lavorato, ho aperto un negozio per fare unghie alle donne e per prodotti di bellezza per le donne.

D – Come mai ha deciso di partire dalla Nigeria, qual sono state le ragioni per le quali ha lasciato il suo Paese?

R – Mia madre seguiva i riti juju e quando io ero piccola aveva promesso ad un uomo del villaggio che mi avrebbe data a lui come moglie.

ADR: L'uomo era un Chief Priest del villaggio Abudu.

L'uomo era un uomo molto forte, lui aveva detto che mi avrebbe ucciso o mi avrebbe fatto stare male se non l'avessi sposato.

D – Sua madre cosa diceva di queste richieste dell'uomo?

R – Dopo mia mamma ha detto che potevo sposare l'uomo, perché era lei ad avergli fatto la promessa.

D – Quando è successo?

R – Nel 2014.

ADR: Io non volevo sposarlo perché era molto vecchio e aveva già due mogli.

D – E allora cosa è successo dopo?

R – Io ho iniziato a stare male.

ADR: Sono entrata nella camera di mia madre, ho aperto una pentola dove mettono il materiale per lo juju, mi è entrato qualcosa dentro che mi ha fatto star male.

Poi sono andata in chiesa e ho spiegato tutto ad una mia amica che si chiama Vittoria e lei mi ha detto che c'era un modo per andare via dalla Nigeria.

Lei mi ha detto che aveva uno zio che aiutava le persone ad entrare ad Agadez e io avevo un po' di soldi e lei mi ha detto che se volevo potevamo partire insieme.

Siamo andate insieme, siamo andate alcuni giorni ad Agadez e poi siamo andate in Libia.

Quando siamo arrivate in Libia la mia amica è morta per una malattia.

Durante il viaggio gli uomini arabi hanno violentato la mia amica e lei poi non aveva nessun posto dove curarsi, siamo arrivate in Libia e lei è morta.

ADR: Io sono stata arrestata quando stavo lavorando in Libia.

ADR Io lavoravo a Tripoli, lavoravo in una casa di un arabo, facevo le pulizie, mi aveva trovato il lavoro lo zio dell'amica.

ADR: Sono stata per due mesi in prigione e lì ho incontrato un uomo che mi ha aiutata ad arrivare in Italia. Io gli ho spiegato la situazione e lui mi ha detto che in Libia non era un posto dove stare.

PDF Eraser Free

ADR: Non ho pagato nulla per il viaggio in Italia.

ADR: Quando sono arrivata in Italia sono stata in un centro di accoglienza, là c'era una ragazza che aveva un problema di comportamento, stavamo nella stessa stanza e la ragazza girava con un coltello, io l'ho denunciata a quelli che controllano la struttura, e poi avevo paura perché lei mi minacciava con il coltello e ho deciso di lasciare l'accoglienza. Alla rilettura precisa: quelli della struttura non facevano niente, la calmavano e poi andavano via, e lei ricominciava.

D – Lei ha mai fatto colloqui con persone che si occupano delle situazioni delle ragazze che vengono da sole da posti come la Nigeria?

R – Ho solo parlato con l'avvocato.

ADR: Ho solo parlato con la Commissione.

D – Lei pensa di voler provare a parlare con persone che potrebbero ascoltarla, o se pensa potremmo aspettare un po' di tempo e io potrei risentirla fra un po' di tempo se pensa di averne bisogno.

R – Potrei farlo.

(...)

Preliminarmente il difensore deposita comunicazione del Centro Caritas di Udine relativa al percorso di colloqui nel frattempo intrapreso dalla ricorrente, con riserva di redazione ad esito di relazione sociale.

La ricorrente, sentita dal giudice, rende le seguenti dichiarazioni.

“Confermo che ho iniziato i colloqui con il Centro.

Voglio aggiungere che l'ultima volta che sono venuta qua non avevo parlato di una cosa che mi era successa quando ero alla scuola secondaria.

Ero incinta di un ragazzo, e mia madre si è arrabbiata e ha insistito affinché sposassi l'uomo di cui avevo parlato l'altra volta.

ADR: E' successo nel 2014.

ADR: Mio figlio adesso è con il nonno e la nonna del mio ragazzo.

ADR: Non ho contatti con i miei genitori, e nemmeno con nessuno dei miei familiari.

ADR: La donna che pensavo fosse mia madre non era la mia madre naturale, io l'ho saputo quando ero incinta, e lei ha detto che mi stava dando una mano per andare a scuola così avrei potuto prendere il suo posto per seguire lo juju.

Voglio anche aggiungere che quando ero in Libia mi hanno violentata così come hanno violentato la mia amica; io mi vergognavo e quindi non l'avevo detto.

Dopo la morte della mia amica, lo zio della ragazza che mi aveva aiutata ha iniziato a dormire con me, e dopo che mi hanno arrestato sono stata violentata dall'uomo in prigione.

Dopo che sono arrivate altre persone io ho chiesto all'uomo che lavorava nella prigione, quello che mi aveva violentata, se mi poteva aiutare.

Voglio anche dire che la famiglia del mio ragazzo aveva preso il mio bambino perché sapevano dello juju, e dicevano che non volevano avere niente a che fare con la mia famiglia perché seguiva lo juju. Mio figlio aveva 4 mesi.

La signora non mi aveva detto chi era la mia vera madre, lei aveva detto che col tempo l'avrei saputo.

PDF Eraser Free

ADR: Con riguardo al fatto che nel verbale della CT c'è scritto che mio figlio era nato nel 2013 voglio dire che forse è stato uno sbaglio, perché mio figlio è nato nel 2014. Confermo aprile 2014.

ADR: Davanti alla CT intendevo dire che mio figlio stava con la nonna del mio ragazzo.”

Dopo alcuni rinvii per l'emergenza sanitaria e per l'acquisizione della relazione del referente per il territorio udinese del progetto regionale “Il FVG in rete contro la tratta”, essendo la ricorrente attualmente ospite e sostenuta economicamente “fuori progetto” presso la Caritas di Udine – all'udienza del 16.11.2020, risentita ad esito del percorso, la ricorrente ha reso le seguenti precisazioni.

“D - Signora lei è già stata sentita due volte, vorrei a questo punto chiederle come è andato questo percorso che ha iniziato a Udine?

R – A febbraio una mia amica mi ha chiamata per andare a Cosenza a lavorare in un Kebab; la conoscevo già.

Quando sono andata là il lavoro era senza contratto, sono rimasta comunque là a lavorare per tre settimane; durante il lockdown sono stata a Cosenza, poi sono tornata a giugno.

Il mio fidanzato che viveva in Udine mi ha chiamato, mentre ero là, e mi ha detto che voleva interrompere la relazione; lui voleva che io rimanessi incinta, ma non è successo, e lui ha interrotto la relazione.

E allora lui mi ha detto di lasciare casa sua e sono andata al centro Caritas, ho spiegato la mia situazione, e loro hanno detto che cercavano un posto per me in due giorni; ho contattato il mio ragazzo per restare da lui in quei due giorni e dopo mi hanno dato il posto.

ADR: Ho chiesto di studiare, ma dopo ho dovuto fare la quarantena; non ho potuto fare corsi ma ora loro stanno cercando un lavoro.

ADR: Ancora vivo alla Caritas, vivo in un appartamento con altre persone.

D – Vuole aggiungere qualcosa in relazione alla vicenda che mi ha raccontato?

R – No, non penso di avere altro da dire.

D – Quale è la sua paura se pensa di tornare in Nigeria?

R – La mia paura è che i parenti di Vittoria, se torno in Nigeria, mi possano fare incarcerare per la morte di Vittoria; è la mia paura che possa succedere.

Ho anche paura di tornare perché io sono giovane, ho lasciato la Nigeria che ero molto giovane, e la gente potrebbe pensare che ho fatto la prostituta, anche se non l'ho fatta, e che io abbia delle malattie.

Potrebbero anche raccontare a mio figlio brutte storie.

ADR: Non ho più avuto contatti con i familiari di Vittoria, o con lo zio.

ADR: Non ho più avuto contatti con mia madre.

D – Ha paura di qualche altra cosa?

R – Ho paura anche dell'uomo che mia madre voleva costringermi a sposare”.

Il difensore ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

* * *

Tanto premesso ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale non siano condivisibili.

Quanto alle vicende narrate va in particolare osservato che nel corso della sua audizione in giudizio la ricorrente ha sostanzialmente confermato la narrazione già resa dinanzi alla CT,

PDF Eraser Free

relativamente alla vicenda personale che l'aveva portata ad allontanarsi dal Paese di origine, dopo che aveva scoperto che la donna con cui aveva vissuto non era sua madre e dopo che quest'ultima aveva tentato di indurla a sposare un uomo anziano e già sposato, ed al percorso migratorio, pur rilevandosi alcune incongruenze in merito al vissuto anche a Benin City ed alle modalità che avevano caratterizzato la morte dell'amica con cui era partita dalla Nigeria.

La stessa, dopo lo svolgimento dei colloqui nell'ambito del percorso anti-tratta intrapreso a Udine, ha poi inteso arricchire il racconto di particolari ulteriori, riguardanti le plurime violenze sessuali subite in Libia.

Orbene, il racconto reso in giudizio dalla ricorrente, se pure è stato per alcuni versi generico e frettoloso, specie in ordine ai contatti per intraprendere il viaggio verso la Libia e poi verso l'Italia ed alle modalità di organizzazione del suo viaggio, è stato invece preciso in merito alla situazione di sostanziale abbandono in cui si era trovata in Nigeria, priva di effettivi riferimenti familiari – anche a seguito delle condotte della donna che l'aveva allevata, ma non era sua madre – e con un figlio avuto quando era ancora minorenni e giovanissima, ed alle gravi violenze sessuali subite in Libia: situazioni che, unitamente ad alcune caratteristiche proprie della vicenda narrata, valutate alla luce delle linee guida in materia, hanno evidenziato gli elementi tipici della sottoposizione della ricorrente alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale.

La ricorrente – che ha fatto riferimento ad una sua situazione di sostanziale abbandono e di totale assenza di riferimenti familiari e di fonti di sostentamento, a fronte della sua giovanissima età al momento della partenza dalla Nigeria – ha, infatti, accennato a rituali da parte della donna che le aveva rivelato di non essere sua madre, narrando le ripetute e gravi violenze che hanno caratterizzato il suo percorso migratorio, del tutto corrispondenti agli elementi sintomatici della sottoposizione a tratta delle giovani ragazze nigeriane, e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

Ed invero, sul punto tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria sia ormai da decenni uno dei Paesi in cui è maggiormente diffusa la tratta di giovani donne da avviare ai mercati della prostituzione (basti sul punto richiamare il documento Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Mentre la difficoltà e la ritrosia della ricorrente a narrare alcuni aspetti del suo vissuto – specie in ordine ai contatti per l'organizzazione del viaggio ed all'assenza di pagamenti per i passaggi più rilevanti del viaggio – possono plausibilmente giustificarsi in ragione del timore della stessa di esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica (e sul punto pare opportuno richiamare le Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta”, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, laddove, fra l'altro, si evidenzia: “*Nell'ambito di un'intervista con richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto...Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o avere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità (...).* Nel caso in cui la

PDF Eraser Free

persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato.”).

La ricorrente ha, inoltre, presentato la domanda di protezione internazionale subito dopo essere entrata sul territorio italiano e, anche se successivamente, a fronte della riferita situazione di timore, ha abbandonato il centro di accoglienza dove era stata condotta ed in sede di prima audizione dinanzi alla CT ha omesso particolari anche di rilievo riguardanti il percorso migratorio, appaiono nella specie ravvisabili i presupposti della tratta.

E anzi, proprio tali atteggiamenti sono frequentemente rinvenibili nelle vittime di tratta (si consultino al riguardo sempre le Linee Guida sopra richiamate, laddove a pag. 9 si rileva: *“Le vittime di tratta che oggi giungono in Italia, in particolare le donne provenienti dall’Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate dagli avvenimenti occorsi lungo il viaggio - che talvolta dura molti mesi o anni - ma altrettanto fortemente legate ad una consegna di silenzio imposta dai trafficanti e dunque nella maggior parte dei casi resistenti ad instaurare un qualsiasi rapporto di fiducia con le Autorità del Paese di destinazione. In alcuni casi possono inoltre verificarsi situazioni in cui, a causa di elementi culturali, si instaura tra le vittime e i trafficanti un rapporto di reciprocità che contribuisce a ostacolare la disponibilità delle vittime stesse ad affidarsi alle Autorità una volta giunte sul territorio italiano.”*)

Ulteriori riscontri appaiono desumibili dalla relazione del referente per il territorio udinese del progetto regionale “Il FVG in rete contro la tratta”, con cui la ricorrente, dal 17.1.2020 e nell’ambito delle attività di emersione e identificazione formale delle vittime di tratta svolte dal servizio, ha iniziato una serie di incontri conoscitivi (poi interrotti a causa dell’emergenza sanitaria e ripresi solo in tempi recenti): nella relazione si rileva che gli *“elementi emersi relativamente alla Nigeria e al viaggio verso la Libia sono situazioni ricorrenti nelle storie delle ragazze nigeriane e facilmente riscontrabili nella società nigeriana (gravidezze precoci, matrimoni forzati e combinati, violenze di genere e violazioni dei diritti umani); quanto successo in Italia è anch’esso un elemento frequente tra le ragazze nigeriane che giungono in Italia frastornate, traumatizzate e prive di qualsiasi informazione relativamente al sistema che le accoglie, ritengono di potersi fidare più dei connazionali che degli operatori italiani e hanno necessità di un periodo di ambientazione; al momento attuale la ragazza, se potesse, modificherebbe il proprio comportamento, infatti ora è disponibile ad accettare qualsiasi proposta assistenziale e qualsiasi affiancamento educativo, avendo capito di non essere in grado da sola di realizzare il suo percorso di integrazione”*. Nella medesima relazione si evidenzia, inoltre, come sia emerso che *“la ragazza si sia trovata in Nigeria in giovanissima età in una situazione di profonda vulnerabilità, tale da spingerla ad intraprendere un percorso migratorio dall’esito incerto e in condizioni fortemente rischiose; la condizione di vulnerabilità personale l’ha poi portata a rimanere in contesti a rischio di sfruttamento, seppure vissuti con tenacia e orgoglio. (...) Si ritiene pertanto che la ragazza, se non già caduta in un circuito di sfruttamento sessuale/lavorativo, sia fortemente a rischio di cadervi a causa della vulnerabilità personale e sociale in cui si è fino ad oggi trovata”* (cfr. relazione dell’8.7.2020).

A fronte degli elementi sintomatici sopra detti e tenuto conto di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, ritiene pertanto il Collegio che alla stessa possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione dell’art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

PDF Eraser Free

La tratta di persone il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre più crescente numero di Stati.

Il Protocollo del 2000 per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25 dicembre 2003) a integrazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata Transnazionale del 2000 (entrata in vigore il 29 settembre 2003) fornisce una definizione internazionale della tratta.

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale.

In considerazione della prevalenza di donne e ragazze vittime di tratta il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate (vds. “Linee guida UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto ell’art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967).

Ovviamente, la tratta può avere ad oggetto altre forme di sfruttamento (lavori forzati, prelievo di organi), ma caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce di proprietà dei loro sfruttatori.

Ciò che differenzia la tratta dal traffico di migranti è la volontarietà del secondo che manca rispetto alla prima.

La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l’arrivo del migrante a destinazione o con l’abbandono dell’individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte degli sfruttatori.

Premesso ciò, non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell’ambito della definizione di rifugiato.

L’art. 3 del Protocollo sulla tratta recita: “Ai fini del presente Protocollo:

- a) tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi
- b) il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento di cui alla lett. a) è irrilevante nei caso in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lett. a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non comportino l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a);
- d) minore indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente, in una condizione di peculiare vulnerabilità in quanto priva di qualsiasi riferimento familiare e di mezzi di sostentamento, aveva intrapreso, grazie

PDF Eraser Free

all'intervento di un'amica, il viaggio che l'aveva portata dapprima ad Agadez e poi in Libia; la stessa era stata costretta a subire incarcerazioni e violenze sessuali, intraprendendo poi il viaggio verso l'Italia.

Le palesi difficoltà nel disvelare le traumatiche esperienze passate in Libia è del tutto sintomatica del trauma psicologico che accomuna molte vittime di tratta, per le quali rievocare vissuti tanto dolorosi ed imbarazzanti provoca vergogna e tendenza alla rimozione degli aspetti più inquietanti, pur avendo la stessa descritto il percorso che l'aveva condotta dapprima ad Agadez e poi in Libia, e riferito le vicende più traumatiche subite in tale occasione, con una narrazione probabilmente ancora omissiva su alcuni aspetti della sua esperienza.

Sintomatica della sottoposizione a tratta è la circostanza che la ricorrente non abbia pagato nulla per il viaggio dalla Libia in Italia: il prezzo del viaggio era rappresentato dallo sfruttamento potenziale o reale a cui la ragazza avrebbe dovuto sottoporsi.

Sussistono, pertanto, tutti gli elementi distintivi della tratta.

Le predette conclusioni appaiono in linea con la situazione del Paese d'origine.

Secondo UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2016 – Sub-Saharan Africa*, 22 December 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/585ba7144.html> e secondo *HD (Trafficked women) Nigeria CG*, [2016] UKUT 00454 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 17 October 2016, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,580724ed4.html, il fenomeno della tratta di esseri umani in Nigeria colpisce soprattutto le donne ai fini di sfruttamento sessuale e nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, il numero di persone vittima di tratta non accenna a diminuire (cfr. altresì Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, (available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>)).

Affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall'art. 8 D.L.vo n. 251/2007).

Costituisce chiaro indizio della fondatezza di tale timore il fatto di aver già subito atti di persecuzione: nella specie, la giovane nigeriana, fu vittima di violenze fisiche e abusi sessuali nel percorso migratorio.

La circostanza che tali condotte siano state perpetrate al di fuori del Paese d'origine (in particolare, in Libia) non esclude la fondatezza del pericolo di subire analoghe condotte in Nigeria, proprio in ragione degli stretti collegamenti esistenti nelle organizzazioni dedite al reclutamento in Nigeria.

In caso di rientro nel Paese d'origine pertanto sussiste il fondato rischio che la ricorrente non solo subisca pesanti ritorsioni da parte dei responsabili della tratta in ragione del mancato pagamento del viaggio, ma sia nuovamente oggetto di tratta, essendo entrata nella rete degli sfruttatori, o possa subire attentati alla vita o all'integrità fisica da parte degli appartenenti all'organizzazione criminale che potrebbero temere delazioni o accuse. Infatti, considerato che il primo contatto per il viaggio è evidentemente avvenuto proprio nel luogo in cui risiedeva la ricorrente e che non si hanno elementi per ritenere che la situazione ad oggi sia mutata, vi è il

PDF Eraser Free

fondato rischio che, se la ricorrente facesse ritorno al suo paese, per sottrarsi a possibili ritorsioni si troverebbe in una situazione di tale vulnerabilità da essere esposta al rischio di divenire ancora vittima di tratta.

Le fonti COI indicano, infatti, che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra del suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (cfr. fra le altre, United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, available at: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>).

Del resto, in Italia la ricorrente ha intrapreso un percorso di integrazione, nonostante le difficoltà che ne avevano comportato l'allontanamento dall'accoglienza, con il suo ingresso "fuori progetto" in un appartamento del Centro Caritas, disposto proprio in ragione della vulnerabilità della ricorrente e al fine di supportarne il percorso di integrazione, con l'instaurazione di una "*fattiva collaborazione con gli operatori dedicati alla progettualità*" (cfr. relazione del 28.9.2020).

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente, vittima di tratta, con il riconoscimento dello status di rifugiato.

Stanti la natura e la particolarità della materia trattata ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 251/2007,

in totale accoglimento del ricorso proposto da _____, riconosce alla medesima lo status di rifugiato.

Dichiara le spese processuali interamente compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Bologna, il 16 dicembre 2020

Il Giudice est.

dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente

Dott. Angela Baraldi